



# COMUNE DI CHIARAMONTI

## Provincia di Sassari

**Ordinanza del Sindaco N. 11 DEL 09-11-2020**

**Oggetto: LIMITAZIONE ACCESSO AI GIARDINI PUBBLICI PER  
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla GU n.265 del 25-10- 2020;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto Decreto Legge 30 Luglio 2020 n.83, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25 marzo 2020 recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

ATTESA l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale per l'oggettiva difficoltà, specie in alcune fasce orarie della giornata, di contenere la presenza di persone che affollano i giardini pubblici;

RILEVATO che è stato registrato un incremento di casi positivi sul territorio comunale;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte a prevenire gli assembramenti;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio Comunale;

### **ORDINA**

Per le motivazioni espresse,

La chiusura dei Giardini Pubblici a partire da martedì 10.11.2020 e fino a revoca del presente provvedimento.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line dell'Ente per 15 giorni ai fini di generale conoscenza.

La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza. Ai sensi della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL VICESINDACO

F.to Dott. Luigi Pinna